
TESTATA: MILANO FINANZA
DATA: 12 MAGGIO 2023

12/05/2023
Pag. 18



diffusione:98970
tiratura:162805

CONTRARIAN

**SULLE LISTE DEI CDA
TORNA IL VIZIETTO DELLE
NORME AD PERSONAM**

► Il vizio delle norme *ad personam* o per risolvere un problema specifico, inserite come emendamenti a testi all'esame del Parlamento o in decreti-legge omnibus, è assai radicato. Ma questa operazione non è riuscita per la norma sulle liste presentate dai cda all'assemblea convocata per il rinnovo degli organi delle società quotate espunta dal decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51 pubblicato lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale*. La bozza includeva un articolo che legittimava questa prassi, precisando che la lista deve essere presentata dal cda 40 giorni prima dell'assemblea anziché 25 giorni prima, come prevede il Testo Unico della Finanza (art. 147-ter comma 1-bis). In questo modo gli azionisti di maggior peso avrebbero avuto tempo per le opportune contromosse. L'articolo faceva comunque salva la norma volta a garantire che almeno uno dei componenti del cda sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non collegata in alcun modo ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'articolo riprendeva in realtà un emendamento presentato al Senato da Fratelli d'Italia in occasione della conversione del decreto-legge FinTech (17 marzo 2023 n. 25) sulla quale si deve ancora pronunciare la Camera dei deputati. L'emendamento, non approvato, perché estraneo alla materia trattata in quel decreto-legge, conteneva una disposizione in più. Prevedeva che la lista del cda si considerasse come non presentata nel caso in cui uno o più soci con una quota superiore al 9% del capitale proponesse una propria lista con un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere.

Norme di questo tipo non sono mai «neutre», perché giocano a favore dei grandi soci, vuoi del consiglio di amministrazione uscente. E siccome le leggi non nascono dal nulla, i primi commenti l'hanno ricollegata allo scontro su Mediobanca-Generali già manifestato due anni fa in vista del rinnovo del cda di Generali. Nell'ottobre del 2021, infatti, fu presentato al Senato un progetto di legge, poi saltato, volto a limitare i rischi di autoreferenzialità e di compressione dei diritti dei soci di minoranza.

In realtà il tema delle liste presentate dai cda meriterebbe una discussione meno estemporanea. Secondo gli esperti del diritto societario, ammettere questa possibilità impatta sugli equilibri tra cda e assemblea. Infatti, la lista di amministratori elaborata dal consiglio presenta rischi di autoprotezione degli assetti esistenti. Possono essere penalizzati alcuni azionisti di maggior peso. A oggi non sono previsti divieti o limiti legislativi espressi. Un limite ritenuto necessario, peraltro rispettato dall'articolo inserito nella bozza di decreto-legge, è che la presentazione della lista da parte del consiglio uscente non pregiudichi la nomina di componenti espressi da soci di minoranza.

Le ragioni dello stralcio dal dl 51/2023 dell'articolo potrebbero essere legate a un possibile ripensamento, oppure alla mancanza dei requisiti formali dei decreti-legge, la cui verifica spetta al presidente della Repubblica. Si tratta cioè dei requisiti dell'urgenza, nel caso di specie inesistente, e della coerenza dell'intero testo normativo, quanto meno dubbia nel dl 51/2013. In una materia così delicata andrebbero evitati interventi occasionali. Nel caso di specie poi la norma proposta non era inserita in modo armonico nel Tuf, ma confezionata come norma «isolata», con l'effetto di accrescere il disordine normativo.

Infine, già oggi, nel silenzio della legge, gli statuti delle società possono prevedere le liste dei cda. Una norma espressa rischia di portare acqua al mulino della tesi, pericolosa anche in altri contesti, secondo la quale ciò che non è espressamente consentito è vietato. (riproduzione riservata)

Marcello Clarich
ordinario di Diritto Amministrativo
Sapienza Università di Roma

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

